



Dott. Giovanni Di Pierdomenico
NOTAIO

Repertorio n.43.390

Raccolta n.20.069

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di dicembre

(addì 20-12-2021)

in Montesilvano, alla via Carlo Maresca n.10, presso i locali dello "Hotel Adriatico" alle ore sedici e minuti dieci (ore 16.10).

Innanzitutto a me Dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, è presente il signor:

- DI GIANNATONIO Giuseppe, nato a Goriano Sicoli il 1° luglio 1947, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presidente Nazionale della:

- "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA", con sede in Roma, Lungotevere Castello n.2, codice fiscale 80145390581, posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n.2126/1991 e nel Registro Nazionale della Associazioni di Promozione Sociali ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.M. 14 novembre 2002, al n.471, in attuazione della legge n.383/2000.

Detto Comparente, cittadino italiano, della identità personale del quale io Notaio sono certo, dichiara che è stata indetta, mediante raccomandata, nei modi di statuto, in questo luogo, per la data odierna e con inizio alle ore dieci (ore 10,00) e per le ore sedici (ore 16,00) con intervento Notarile, il XXII Congresso Nazionale Straordinario della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA", per discutere e deliberare sui seguenti lavori Congressuali:

1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza;
2. Illustrazione e dibattito proposta modifica dello Statuto Sociale e sua Approvazione.

Assume la presidenza del Congresso, a norma del vigente statuto sociale, esso Comparente, il quale invita me Notaio ad assisterlo per far constare da pubblico verbale le risultanze del Congresso medesimo; il medesimo dichiara di aver esperito tutte le procedure richieste dallo statuto in ordine alla correttezza della convocazione e delle operazioni da effettuarsi per la valida costituzione e operatività del presente Congresso. Aderendo a tale richiesta, io Notaio con il presente verbale do atto di quanto segue.

Il Comparente mi riferisce la presenza di numero trentotto (38) Presidenti Provinciali su sessanta (60) aventi diritto, di cui quindici (15) presenti di persona in questo luogo e ventitré (23) in modalità video conferenza, tramite la piattaforma "ZOOM".

Il tutto come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente verbale sotto le lettera "A".

Constata la regolarità della convocazione dell'Adunanza e la legittimazione degli intervenuti dichiara, quindi, l'adunanza stessa validamente costituitasi e atta per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A tal proposito, in riferimento al primo degli argomenti oggetto del

Registrato a Pescara
il 29/12/2021
al n° 15121
serie 1T



Congresso, dichiara che l'Ufficio di Presidenza è regolarmente costituito nella presente adunanza nella sua persona ed è munito di tutti i poteri necessari, ai sensi di statuto e del Regolamento per lo svolgimento delle assemblee degli organi associativi in modalità telematica, approvato dal Comitato Centrale nella seduta del 18 novembre 2021. -----

Pertanto, passando alla trattazione del secondo argomento ed oggetto di delibera, propone l'adozione di un nuovo statuto associativo, il cui testo si allega al presente verbale sotto la lettera "B", di cui fornisce ampia e dettagliata illustrazione agli intervenuti. A questo punto, apre la discussione sulle modifiche indicate. -----

Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti tale punto all'ordine del giorno, il Congresso; -----

* con i voti favorevoli di trentasette (37) associati; -----

* con i voti contrari di nessuno degli associati; -----

* con l'astensione di uno degli associati, secondo l'accertamento fattone dal Presidente -----

----- d e l i b e r a -----

- l'adozione dello statuto il cui testo si è allegato al presente verbale sotto la lettera "B"; -----

- di conferire espresso mandato al Presidente per apportare a tale statuto tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità o che fossero comunque necessarie per gli adempimenti connessi al deposito del medesimo presso gli Uffici competenti. -----

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il Congresso nella parte inerente le operazioni relative alla modifiche statutarie alle ore sedici e minuti trentaquattro (ore 16.34). -----

Le spese del presente verbale sono a carico dell'Associazione. -----

Con riferimento al Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il Componente autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente verbale e mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, per averne piena ed esatta conoscenza. -----

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente verbale che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, ho completato di mia mano ed ho, quindi, letto, in assemblea al Componente, il quale, da me interpellato, lo approva, lo conferma e lo sottoscrive alle ore sedici e minuti trentaquattro (ore 16.34). -----

Consta di due fogli ed occupa cinque pagine intere e sin qui della sesta. -----

HANNO FIRMATO: -----

- DI GIANNATONIO Giuseppe -----

- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO -----

XXII° Congresso Nazionale straordinario

<u>C. PROV. LE</u>	<u>PRESIDENTE O DELEGATO</u>	
1 ANCONA	GALASSI FABIO	FAVOREVOLE
2 AOSTA	MAURINO MICHELE	FAVOREVOLE
3 ASCOLI PICENO	CALCAGNI EMIDIO	FAVOREVOLE
4 ASTI	ZARLI MAURIZIO	FAVOREVOLE
5 BARI	STUFANO PASQUALE	FAVOREVOLE
6 BELLUNO	FERLIN EMILIANO	FAVOREVOLE
7 BERGAMO	CRESPI GIUSEPPE	FAVOREVOLE
8 BOLOGNA	BATTAGLINI AUGUSTO	FAVOREVOLE
9 BRINDISI	MICCOLI BENITO	FAVOREVOLE
10 CAGLIARI	VITTINIO EMANUELE	FAVOREVOLE
11 CAMPOBASSO	PILLA DOMENICO	FAVOREVOLE
12 CREMONA	BELLINI GIUSEPPE	FAVOREVOLE
13 CUNEO	MAURINO CHIAFFREDO	FAVOREVOLE
14 FERRARA	MARCHESI FERDINANDO	FAVOREVOLE
15 FIRENZE	MENCARELLI RICCARDO	FAVOREVOLE
16 GORIZIA	CAPPELLA PIERAIMONDO	FAVOREVOLE
17 IMPERIA	VERRANDO FRANCESCO	FAVOREVOLE
18 L'AQUILA	PIETROPAOLI TANIA	FAVOREVOLE
19 LA SPEZIA	CASTELLANI GABRIELE	FAVOREVOLE
20 MACERATA	MENGHI ERALDO	FAVOREVOLE
21 MESSINA	CUGNO GIUSEPPE	FAVOREVOLE
22 NOVARA	BARATTO PACIFICO	FAVOREVOLE
23 PALERMO	SANTINI AGOSTINO	FAVOREVOLE
24 PESARO	BERLUTI ALESSANDRO	FAVOREVOLE
25 PESCARA	DI ROCCO TIZIANO	FAVOREVOLE
26 PISA	GIACONI ALESSANDRO	ASTENUTO
27 PISTOIA	BRUSONI GIANCARLO	FAVOREVOLE
28 PORDENONE	MARCHI JULIA	FAVOREVOLE
29 POTENZA	ROTONDARO GIUSEPPE	FAVOREVOLE
30 SALERNO	PALADINO GIUSEPPE	FAVOREVOLE
31 SASSARI	MONTES MADDALENA	FAVOREVOLE
32 TERAMO	PEROZZI PIETRO	FAVOREVOLE
33 TORINO	BECCHIO PIER LUIGI	FAVOREVOLE
34 TREVISO	DALL'ACQUA GIOVANNA	FAVOREVOLE
35 UDINE	BUDAI AURELIO	FAVOREVOLE
36 VARESE	FERRARIO SERGIO	FAVOREVOLE
37 VERCELLI	DE MARCO BRUNO	FAVOREVOLE
38 VERONA	MIGLIORINI ROMEO GIULIO	FAVOREVOLE

S. Francesco Giuseppe



[Handwritten signature]

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SEDE E DEGLI SCOPI

Art. 1

1. L'Associazione Nazionale tra le Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, per la causa della libertà, nell'adempimento del dovere e per la difesa delle Istituzioni democratiche e per la pace - costituita il 26 novembre 1917 con la denominazione di Associazione "Madri Vedove e Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra"; riconosciuto Ente Morale di diritto pubblico con R.D. 7 febbraio 1924 n. 230 e convertita in Ente Morale di diritto privato, senza fini di lucro, ai sensi del disposto di cui al DPR del 31 marzo 1979; iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma (al n. 2126/1991) ed ha sede centrale in Roma.
2. Ha origine per autonoma iniziativa dei cittadini, in forma associata, per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, di inclusione e pieno sviluppo della persona, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti locali, espletando attività di interesse generale, volte alla promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.
3. Nella denominazione sociale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è inserito l'acronimo ANFCDG Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra - ETS Associazione di Promozione Sociale (APS), con obbligatorietà all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e alla indicazione degli estremi dell'iscrizione in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

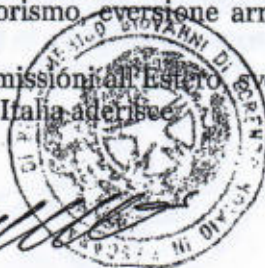
Art. 2

1. Ai fini dell'Art. 1 sono considerati:

- Caduti o Dispersi in guerra i militari, i partigiani ed i militarizzati deceduti, o dichiarati irreperibili in azione di guerra;
- Deceduti per causa di guerra, i soggetti morti a seguito di ferite, lesioni o infermità, riportate per causa del servizio di guerra;
- Caduti per causa di servizio, i militari appartenenti alle nelle Forze Armate deceduti in servizio, riconosciuti con provvedimento emesso dall'Amministrazione di appartenenza;
- Caduti in difesa delle Istituzioni democratiche, i soggetti deceduti nell'espletamento delle loro funzioni operative, in opposizione ad ogni forma di terrorismo, eversione armata e organizzazioni criminali;
- Caduti per la causa della pace, i soggetti deceduti nel corso di missioni all'Estero, svolte in nome e per conto delle Organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce.

Giuseppe

Giuseppe



Art. 3

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) valorizzare il sacrificio dei Caduti e dei Dispersi in Guerra e mantenerne sempre vivo il ricordo promuovendo cerimonie e onoranze ed intervenendo per la realizzazione, conservazione, tutela e valorizzazione di opere monumentali;
- b) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- c) tenere vivo e cementare negli italiani lo spirito di solidarietà, l'amore per la Patria e l'impegno ad operare nelle attività di carattere sociale e civile;
- d) contribuire alla formazione e al rafforzamento della coscienza civile e democratica degli italiani e, in specie, dei giovani sostenendo i valori morali della Nazione e le istituzioni democratiche che la reggono nonché partecipando alla risoluzione dei problemi sociali del Paese;
- e) sviluppare rapporti fraterni con le Forze Armate e con i Corpi che tutelano l'ordine pubblico nel rispetto della Costituzione;
- f) tutelare gli interessi morali e materiali dei soci svolgendo in loro favore ogni possibile attività per la definizione delle istanze rivolte al conseguimento dei trattamenti pensionistici o di carattere previdenziale e assistenziale erogati dallo Stato e dagli Enti pubblici a ciò preposti;
- g) interessarsi particolarmente del collocamento al lavoro dei soci; agevolare il movimento turistico e ricreativo dei soggetti di cui all'art. 5; promuovere e sostenere tutte le iniziative volte ad elevare le condizioni morali, materiali e culturali, in specie dei più anziani ed indigenti;
- h) intervenire, presso le Istituzioni pubbliche e private perché siano assicurati a tutti i soci le necessarie prestazioni di carattere assistenziale, anche mediante convenzioni, con appositi organismi tecnici per l'erogazione di assistenza fiscale, legale e previdenziale;
- i) promuovere ogni forma di indagine per la ricerca dei Dispersi, cooperare con gli Organi competenti per la traslazione dei Resti mortali dei Caduti, concorrere alla cura e al decoro di lapidi, Monumenti e Cimiteri in Italia e all'estero.

2. Le finalità di cui al presente articolo costituiscono le ragioni ideali e morali dell'Associazione ed impegnano l'azione di tutti i soci.

3. Per raggiungere gli scopi istituzionali, l'Associazione promuove lo studio, la progettazione, la divulgazione e la realizzazione di percorsi itinerari a tema, di viaggi e di momenti di interscambio storico-culturale e sociale. Inoltre, il Sodalizio propone alle nuove generazioni iniziative e progetti per stimolare la riflessione sulla memoria storica, mediante l'organizzazione di concorsi - conferenze e pubblicazioni.

4. La rivista *Il Presente* costituisce l'Organo ufficiale di stampa dell'Associazione attraverso il quale sono promosse e diffuse le attività realizzate ai sensi del presente articolo. Inoltre, il Sodalizio ha facoltà di dotarsi di un sito web ufficiale e di ogni altro strumento di comunicazione.

Art. 4

1. L'Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi partito o forza politica.
2. La sua bandiera è quella nazionale con nastro azzurro sul quale è apposta la denominazione del Sodalizio.
3. Lo stemma associativo è riportato sul distintivo del quale i soci hanno diritto di fregiarsi.
4. Il Comitato Centrale ha in consegna il Medagliere Nazionale sul quale sono simbolicamente apposte tutte le Medaglie d'Oro concesse alla memoria dei Caduti di tutte le guerre.
5. Sono forniti di bandiera i Comitati Regionali e Provinciali, nonché le Sezioni. I Comitati Regionali e Provinciali possono fregiarsi anche di Labaro, le cui caratteristiche sono indicate dal Comitato Centrale.

Capo II DEI SOCI

Art. 5

1. Sono distintamente ammessi, con procedura a carattere aperto, in qualità di soci:
 - a) i seguenti congiunti dei soggetti specificati all'art. 2:
 - le vedove; gli orfani; i genitori; i collaterali; nonché i nipoti, i pronipoti e loro affini;
 - b) i grandi invalidi e mutilati di guerra, militari e civili, ascritti alla 1^a Categoria; gli invalidi e mutilati di guerra, militari e civili; i decorati al Valor Militare; i Perseguitati politici e razziali; i Deportati KZ, i profughi di Guerra, i mutilati ed invalidi per causa di servizio, in difesa delle istituzioni democratiche e per la causa della pace;
 - c) i famigliari dei soggetti di cui alla lettera b);
 - d) coloro che, condividendo gli ideali, gli scopi e l'attività del Sodalizio, in qualità di "sostenitori", intendono operare e concorrere, con impegnativa concretezza, per il conseguimento delle finalità dello stesso, senza discriminazione alcuna rispetto alle altre categorie di soci.
2. Il Comitato Centrale può nominare "soci benemeriti": Enti pubblici e privati, personalità militari, civili e religiose e soci che hanno contribuito in modo rilevante al prestigio del Sodalizio.
3. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e pari dignità.

Art. 6

1. E' dovere di ogni socio:
 - a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione;
 - b) cooperare efficacemente e lealmente all'incremento morale e materiale dell'Associazione;
 - c) mantenere condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi, nelle relazioni con gli altri soci e con gli Organi associativi, ai principi di lealtà e di fraterna solidarietà che sono alla base del contenuto morale dell'Associazione.



Giuseppe

Art.7

1. La qualità di socio si perde per cancellazione, dimissioni ed espulsione.
2. La qualifica di socio benemerito può essere revocata dal Comitato Centrale per indegnità.
3. Sono sospesi i soci i quali, per un periodo di un anno, non abbiano versato la quota associativa.
4. Il socio sospeso per morosità può essere riammesso purché presenti nuova domanda di ammissione e paghi le quote arretrate.
5. Sono cancellati i soci che, con provvedimento inappellabile, vengano a perdere i requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Art. 8

1. Le disposizioni relative alle procedure, ai termini e alle modalità per la richiesta di iscrizione, per l'ammissione, la sospensione, la cancellazione, le dimissioni, la riprovazione, l'interdizione e le espulsioni del socio sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Comitato Centrale.
2. Al fine di garantire trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'attività amministrativa, lo stesso regolamento detta anche norme, a tutela dei soci, con la previsione di un sistema di ricorsi avverso le deliberazioni che rigettino domande di ammissione, di sospensione ovvero di cancellazione ed espulsione.
3. Avverso le suddette deliberazioni di diniego di ammissione, di sospensione, di cancellazione o di espulsione, il socio potrà fare ricorso al Comitato Centrale che si pronuncerà in modo definitivo. Le modalità e i tempi del ricorso al Comitato Centrale, così come la pronuncia di quest'ultimo, saranno disciplinati dal Regolamento.
4. Al socio responsabile di violazione dei doveri di cui all'art. 7 possono applicarsi, a seconda della gravità del caso, le seguenti misure disciplinari:
 - a) la riprovazione;
 - b) la interdizione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;
 - c) la espulsione.
5. L' espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente gli interessi morali e materiali dell'Associazione.
6. L'espulsione da socio comporta la revoca dei titoli di benemerenzza associativa.
7. Il socio sottoposto a procedimento disciplinare può, con deliberazione dell'Organo associativo competente, essere sospeso, in via cautelare, dalle cariche eventualmente ricoperte ed anche da qualsiasi attività sociale.
8. Il socio espulso non può essere riammesso prima di tre anni dalla data di esecutività del relativo provvedimento, salvo che fatti nuovi non vengano a modificare la sua posizione.
9. Il socio riammesso non può ricoprire cariche sociali per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione di riammissione.

Capo III **DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE**

Art. 9

1. Ai fini dell'attuazione del presente Statuto e per disciplinare l'organizzazione e le attività associative, è riservata all'esclusiva competenza del Comitato Centrale la relativa potestà regolamentare da realizzare con appositi atti normativi di indirizzo, di esecuzione e di interpretazione, nel rispetto e in conformità dei principi e delle finalità dello Statuto stesso e della legislazione vigente.

2. Gli atti regolamentari sono proposti dall'Ufficio di Presidenza ed approvati dal Comitato Centrale a maggioranza dei suoi componenti.

CAPO IV **DEL PATRIMONIO SOCIALE** **E DEI MEZZI FINANZIARI**

Art. 10

1. Il patrimonio sociale, costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11

1. L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

- a) con le quote associative - versate anche per delega - nella misura fissata dal Comitato Centrale e con i contributi volontari dei soci;
- b) con i contributi eventuali dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici e privati;
- c) con eventuali elargizioni, lasciti e donazioni;
- d) con le rendite del patrimonio associativo;
- e) con i proventi di eventuali iniziative assunte dall'Associazione;
- f) con attività di raccolta fondi, nelle forme e modalità previste dalla vigente legislazione;
- g) con i fondi derivanti dalle destinazioni operate dai contribuenti mediante l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Le vigenti disposizioni del Codice del Terzo settore, a cui si fa esplicito rinvio, disciplinano i casi di eventuale distribuzione di risorse, anche per quanto attiene al trattamento economico del personale dipendente.

4. Ogni eventuale avanzo di gestione è integralmente reinvestito per il perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Stefano Tommaso Giuseppe

[Signature]



Art. 12

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è obbligatoria la redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, nonché dalla relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente.
3. Ricorrendone le condizioni, per superamento del limite di ricavi, rendite e proventi fissato dalla vigente normativa, è redatto, in conformità a quanto prescritto, il bilancio sociale.
4. Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, è redatto il bilancio preventivo.

Art. 13

1. Sono affidati in autonoma gestione ai Comitati Provinciali e Regionali, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità:
 - a) l'uso degli immobili di proprietà dell'Associazione ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ad eccezione di quelli gestiti direttamente dal Comitato Centrale, nonché dei relativi mobili;
 - b) le quote associative derivanti dal tesseramento, le quote assegnate per delega, nonché i contributi volontari, comunque versati dai rispettivi soci;
 - c) le oblazioni e le donazioni accettate dai singoli Organi periferici associativi;
 - d) i proventi di eventuali iniziative organizzate dai Comitati Provinciali e Regionali;
 - e) i contributi ordinari e straordinari concessi ai singoli Comitati Provinciali e Regionali dagli Organi Centrali dell'Associazione e da altri Enti pubblici e privati;
 - f) quota parte dei proventi derivanti da attività di raccolta fondi organizzate in collaborazione con il Comitato Provinciale o Regionale;
 - g) quota parte dei fondi derivanti dall'Istituto del cinque per mille, destinati da contribuenti residenti nel territorio del Comitato Provinciale o Regionale.

CAPO V DELLA FONDAZIONE

Art. 14

1. Al fine di assicurare continuità operativa nell'espletamento delle attività e nella realizzazione delle finalità istituzionali e per evitare di disperdere l'immenso storico valore morale di cui il Sodalizio è legittimo custode, anche dopo l'eventuale estinzione o scioglimento, l'Associazione stessa è autorizzata a porre in essere, in qualità di Ente Fondatore, la costituzione della "Fondazione dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra - ETS - Ente di Promozione Sociale", quale naturale erede delle medesime attività, finalità istituzionali e complesso dei valori, nonché del patrimonio residuale ad essa devoluto.
2. Fino all'elezione degli organi della Fondazione previsti dal relativo Statuto e, comunque, fino all'estinzione dell'Associazione Fondatrice, la Fondazione e l'Associazione stessa svolgono la loro attività in stretto collegamento e con gli Organi della Fondazione che si identificano in quelli dell'Associazione Fondatrice.

Capo VI
DELLA RESPONSABILITA' IN SOLIDO
E DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 15

1. Tutti i componenti degli Organi Collegiali deliberanti sono responsabili, in solido, dell'esecuzione di provvedimenti afferenti a spese non sostenibili secondo la programmata attività gestionale di cui ai rispettivi bilanci di previsione.
2. La responsabilità si estende anche al rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato.
3. Gli atti degli Organi periferici dell'Associazione che possono comunque comportare impegni per le finanze del Sodalizio debbono essere preventivamente autorizzati dal Comitato Centrale.
4. E' assicurata, in ogni caso, la regolare tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali obbligatori, a norma di legge.
5. I servizi di cassa sono affidati dall'Associazione ad un Istituto di credito bancario e/o al servizio postale.

TITOLO II
DELLA RIPARTIZIONE ORGANIZZATIVA TERRITORIALE,
DEGLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
E DELLE CARICHE SOCIALI

Capo I
DELLA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 16

1. L'Associazione è territorialmente organizzata in:
 - a) Organi e Strutture Centrali;
 - b) Strutture e Organi Periferici:
 - Regionali;
 - Provinciali e loro articolazioni.
2. Le Strutture e gli Organi Periferici sono subordinati agli Organi Centrali.

Capo II
DEGLI ORGANI CENTRALI

Art. 17

1. Sono Organi Centrali dell'Associazione:
 - a) il Congresso Nazionale;
 - b) il Comitato Centrale;
 - c) il Presidente Nazionale;
 - e) l'Ufficio di Presidenza;
 - f) il Collegio Centrale dei Sindaci;
 - g) il Collegio dei Probiviri.

Stefano Giuseppe



Capo III **DEL CONGRESSO NAZIONALE**

Art. 18

1. Il Congresso Nazionale è costituito dai Presidenti Provinciali e dai Presidenti e Delegati Regionali ai quali è attribuita la rappresentanza delle rispettive strutture organizzative periferiche. Esso rappresenta l'Organo supremo dell'Associazione.
2. Sono di sua competenza:
 - a) l'indirizzo generale della vita associativa e le direttive dell'azione da svolgere per il conseguimento dei fini sociali;
 - b) le modifiche dello Statuto;
 - c) la elezione dei componenti il Comitato Centrale;
 - d) la elezione del Collegio Centrale dei Sindaci;
 - e) la elezione del Collegio dei Probiviri;
 - f) lo scioglimento o la trasformazione del Sodalizio;
 - g) la costituzione della Fondazione.

Art. 19

1. Il Congresso Nazionale si riunisce:
 - a) in via ordinaria, ogni cinque anni;
 - b) in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato Centrale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei componenti il Congresso medesimo con la indicazione degli argomenti da trattare.
2. Modalità e termini per la convocazione e la gestione del Congresso sono demandati ad apposito regolamento approvato dal Comitato Centrale. Il Congresso ha facoltà di emendare tale regolamento.
3. Qualora non sia possibile svolgere il Congresso Nazionale in presenza, i componenti dello stesso possono intervenire nelle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile, in ogni caso, l'accertamento della identità degli aventi titolo al voto. In tal caso, il Congresso Nazionale si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente Nazionale e il soggetto verbalizzante. Modalità e termini di svolgimento sono disciplinate da Regolamento approvato dal Comitato Centrale.

Art. 20

1. Le votazioni hanno luogo, di regola, a scrutinio palese.
2. A richiesta di almeno il cinquanta per cento dei Delegati aventi titolo si procede alla votazione per appello nominale.
3. E', in ogni caso, obbligatorio lo scrutinio segreto per la elezione dei membri del Comitato Centrale, del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e per le questioni relative a persone ovvero quando la maggioranza dei Delegati presenti ne faccia richiesta. Risultano eletti coloro i quali riportino il maggior numero dei voti e, a parità di voti, è eletto colui che è più anziano di età.
4. Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza dei voti dei Delegati partecipanti alla votazione.

5. Per le modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno tre/quarti (3/4) dei delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Uguali quorum sono richiesti per la costituzione della Fondazione di cui all'art.14 del presente statuto.

Capo IV **DEL COMITATO CENTRALE**

Art. 21

1. Il Comitato Centrale si compone di sette (7) membri effettivi eletti dal Congresso tra i soci.
2. Sono considerati componenti supplenti i candidati che, in una stessa lista, abbiano riportato voti validi in ordine decrescente, in posizione successiva alla settima, utile per l'elezione a membro effettivo dell'Organo stesso. In caso di parità di voti precede colui che risulta più anziano di età.
3. Nel caso di dimissioni o cessazione dall'incarico, il componente del Comitato Centrale è sostituito dal candidato supplente collocato in posizione utile nella graduatoria decrescente dei voti da ciascuno conseguiti nella medesima lista. Qualora in tale graduatoria manchino supplenti, si ricorre alla graduatoria di altre liste.
4. I membri del Comitato Centrale, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, possono intervenire a tutte le riunioni ed Assemblee degli Organi Periferici.

Art. 22

1. Sono di esclusiva competenza del Comitato Centrale:
 - a) l'elezione del Presidente Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) l'approvazione dei bilanci preventivi e di esercizio dell'Associazione, nonché il Regolamento amministrativo contabile e di gestione finanziaria;
 - c) l'approvazione e modificazione dei regolamenti, proposti dalla Presidenza Nazionale;
 - d) l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto, da sottoporre al Congresso Nazionale;
 - e) l'assunzione e il licenziamento del personale;
 - f) l'approvazione dello schema di Statuto per la costituzione della Fondazione;
 - g) l'adozione di provvedimenti concernenti ogni affare che comporti l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili o che attenga a trasformazioni di patrimonio, nonché l'attuazione degli scopi sociali;
 - h) il giudizio su ricorsi degli Organi periferici avversi alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e il giudizio sui ricorsi proposti dai soci contro i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi Periferici;
 - i) lo scioglimento, nei limiti previsti dal presente Statuto, delle strutture e degli Organi Periferici e la nomina dei relativi Commissari;

Stefano Giuseppe

[Signature]



- l) la designazione dei rappresentanti presso gli Enti alla cui amministrazione il Sodalizio sia chiamato a partecipare; la nomina dei soci benemeriti; il conferimento del titolo di Presidente Onorario dell'Associazione al socio che abbia acquisito meriti eccezionali;
- m) la ratifica delle elezioni degli Organi Periferici e l'applicazione nei confronti dei dirigenti periferici dei provvedimenti disciplinari previsti;
- n) l'esercizio delle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Congresso Nazionale, nonché la potestà di delegare al Presidente Nazionale e all'Ufficio di Presidenza la trattazione di determinati argomenti di propria competenza;
- o) la convocazione del Congresso Nazionale; l'approvazione del regolamento sull'operatività del medesimo; la predisposizione della relazione morale e finanziaria sull'attività svolta;
- p) la determinazione della quota associativa annuale dovuta da ciascun socio, la ripartizione della quota delega, nonché la regolamentazione delle raccolte fondi e della redistribuzione delle risorse derivanti dall'istituto del cinque per mille;
- q) la nomina del Direttore Responsabile e del Comitato di Redazione dell'Organo Ufficiale di Stampa del Sodalizio;
- r) la regolamentazione delle rendite e dell'uso dei beni immobili e mobili di proprietà esclusiva dell'Associazione;
- s) l'adozione di specifico regolamento per la disciplina dell'accesso agli atti, al fine di garantire trasparenza e tutela della privacy nell'esercizio dell'attività amministrativa;
- t) la dichiarazione di nullità degli atti e delle deliberazioni degli Organi periferici contrari alla legge, allo Statuto, ai regolamenti dell'Associazione o alle direttive del Congresso;
- u) l'attribuzione, su proposta del Presidente Nazionale, dell'incarico ad un Consigliere Nazionale per la trattazione e la gestione di particolari specifiche materie.

Art. 23

1. Il Comitato Centrale si riunisce, almeno due volte l'anno, nonché quando il Presidente Nazionale o l'Ufficio di Presidenza lo ritengano necessario ovvero, ne faccia richiesta la metà dei componenti.
2. Sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato Centrale: le modalità di convocazione e svolgimento dei lavori delle sedute; la fissazione dell'ordine del giorno; l'accettazione delle dimissioni e le decadenze dei componenti.
3. Il Comitato Centrale resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, ed anche per quelli indifferibili e urgenti di straordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Comitato.

Capo V DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 24

1. L'Ufficio di Presidenza, eletto dal Comitato Centrale tra i suoi membri, è composto dal Presidente Nazionale, che lo presiede, e da due Vice Presidenti Nazionali.



2. L'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle deliberazioni del Comitato Centrale ed adotta le deliberazioni di ordinaria amministrazione. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione di competenza del Comitato Centrale, salvo ratifica dello stesso.

3. Specificamente, l'Ufficio di Presidenza:

- a) predispone i bilanci preventivo e di esercizio;
- b) vigila sulla corretta operatività delle strutture ed Organi periferici, nonché relativi dirigenti, adottando misure all'uopo necessarie;
- c) predispone i regolamenti e gli atti afferenti le materie di competenza del Comitato Centrale.

Art. 25

1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente Nazionale almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta ne rilevi la necessità.

2. Sono disciplinati da apposito regolamento: le modalità e i termini di convocazione e svolgimento dei lavori; la fissazione dell'ordine del giorno; l'accettazione delle dimissioni e le decadenze dei componenti.

Capo VI DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 26

1. Il Presidente Nazionale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) presiede il Comitato Centrale e l'Ufficio di Presidenza; attribuisce ad uno dei Vice Presidenti le funzioni vicarie;
- c) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e sull'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Centrale e dell'Ufficio di Presidenza;
- d) esamina gli atti e formula le proposte da sottoporre al Comitato Centrale;
- e) in caso d'urgenza, emana atti di competenza del Comitato Centrale, salvo successiva ratifica da chiedersi nella sua prima riunione utile;
- f) vigila sull'andamento amministrativo e contabile degli Organi Associativi;
- g) dispone ispezioni e inchieste per accertare il regolare funzionamento dell'intera organizzazione territoriale associativa e della struttura operativa della Sede Centrale;
- h) può intervenire o farsi rappresentare dai suoi Delegati nelle adunanze degli Organi periferici associativi, senza voto deliberativo;
- i) può rilasciare procure per la stipulazione di atti che interessano l'Associazione;
- l) rappresenta personalmente, o a mezzo di suo Delegato, l'Associazione presso gli Organismi Nazionali con i quali l'Associazione stessa sia chiamata a collaborare.

Signature of the President

Signature of the Vice President



2. La carica di Presidente Nazionale non è compatibile con altra carica associativa periferica.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono espletate dal Vicario.

Art. 27

1. Per la costituzione in giudizio nell'interesse dell'Associazione occorre la preventiva autorizzazione del Comitato Centrale, a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per giudizi intentati contro l'Associazione, il Presidente Nazionale è tenuto ad informare tempestivamente il Comitato Centrale per i provvedimenti di competenza, fatti salvi i casi di particolare urgenza.
2. Per la trattazione e la gestione di particolari specifiche materie, il Presidente può proporre al Comitato Centrale di attribuirne l'incarico ad un Consigliere Nazionale in possesso di adeguata esperienza e professionalità, che possa essere di supporto all'attività dell'Ufficio di Presidenza.

Capo VII

DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

Art. 28

1. Il Collegio Centrale dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale, come da apposito regolamento.
2. Tutti i componenti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, anche ai fini dell'esercizio della funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio Centrale dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria della Sede Centrale e delle strutture periferiche da essa direttamente amministrate.
4. I Sindaci provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertando la regolare tenuta dei registri contabili; effettuano verifiche di cassa ogni trimestre ed esercitano il loro mandato anche individualmente.
5. Nel caso di riscontrate irregolarità contabili o amministrative, il Collegio dei Sindaci è tenuto ad informare immediatamente il Presidente Nazionale per l'adozione degli opportuni provvedimenti di sua competenza o degli altri Organi Centrali.
6. Il Collegio Centrale dei Sindaci nomina, fra i propri membri effettivi, il Presidente, il quale ha facoltà di assistere alle riunioni del Comitato Centrale e dell'Ufficio di Presidenza.

Capo VIII

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti in sede congressuale, come da regolamento. Esso nomina il Presidente tra i suoi membri effettivi.

2. La carica di componente del Collegio dei Proviviri non è compatibile con qualsiasi altra carica associativa.

3. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di: esprimere il proprio parere sui casi demandati dal Comitato Centrale e decide, come massima autorità, le controversie insorte tra i soci e i dirigenti o dagli stessi deferite al Collegio.

TITOLO III

DEI COMITATI REGIONALI, DEI PRESIDENTI E DEGLI ALTRI ORGANI REGIONALI

Art. 30

1. In relazione all'organizzazione amministrativa dello Stato, in ciascuna Regione possono essere costituiti Comitati Regionali, a condizione che gli stessi abbiano risorse finanziarie proprie di qualsiasi derivazione ovvero che i Comitati Provinciali dipendenti ne assicurino il funzionamento e le necessarie risorse economiche.

2. Salva diversa determinazione dei Comitati Provinciali, il Comitato Regionale ha sede nella città Capoluogo della Regione, ed usufruisce dei locali e dei servizi del Comitato Provinciale della città dove ha sede.

3. Del Comitato Regionale fanno parte, in qualità di membri di diritto, i Presidenti dei Comitati Provinciali della rispettiva Regione, i quali eleggono, nel proprio seno, il Presidente Regionale.

4. Il Presidente Regionale ha la legale rappresentanza del Sodalizio in ambito regionale, limitatamente alla gestione delle specifiche attività di sua esclusiva competenza, definite da apposito regolamento emanato dal Comitato Centrale.

5. Il Comitato Regionale ha il compito di coordinare l'azione dei Comitati Provinciali e relative articolazioni territoriali, di esprimere pareri nelle questioni prospettategli dagli Organi Centrali e di assolvere ogni altra attribuzione ad esso demandata.

6. Sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato Centrale: le modalità di convocazione e svolgimento dei lavori delle sedute; la fissazione dell'ordine del giorno.

7. Le spese e le entrate di qualsiasi genere inerenti l'attività del Comitato Regionale sono computate in apposito Bilancio del Comitato Regionale stesso.

Art. 31

1. La legale rappresentanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2384, comma 2, del codice civile, è limitata allo svolgimento, sul territorio regionale, di attività di natura generale, secondaria e strumentale, come da apposito regolamento emanato dal Comitato Centrale.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma, il Comitato Regionale deve dotarsi di un proprio Codice Fiscale, distinto da quello nazionale, da non utilizzare per l'accesso ai fondi previsti dall'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Antonio Giuseppe

[Signature]



TITOLO IV

DEL COMITATO PROVINCIALE, DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI ORGANI PROVINCIALI

Capo I

DEL COMITATO PROVINCIALE

Art. 32

1. In ogni Provincia è costituito un Comitato Provinciale con sede nel Capoluogo, salvo diversa determinazione.
2. Il Comitato Provinciale è composto da tre a sette consiglieri effettivi e da tre a cinque consiglieri supplenti, che espletano il proprio mandato per cinque anni. Il Comitato Provinciale resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, ed anche per quelli indifferibili e urgenti di straordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. Sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato Centrale: le funzioni e le attribuzioni del Comitato Provinciale e dei suoi Organi, le modalità e i termini di elezione e decadenza dei componenti, nonché le modalità di convocazione e svolgimento dei lavori delle sedute e relativo ordine del giorno.
4. Il Comitato Provinciale, nel proprio seno, elegge il Presidente Provinciale, il Vice Presidente e il Segretario Economo. Inoltre può conferire il titolo di Presidente Provinciale Onorario al socio che abbia acquisito meriti eccezionali nella tutela e nella rappresentanza degli interessi morali e materiali del Sodalizio in ambito provinciale.
5. Il Comitato Provinciale, deve riunirsi almeno due volte l'anno o quando il suo Presidente lo ritenga necessario.
6. Il Comitato Provinciale dirige e amministra l'attività degli Organi associativi, cui sovrintende territorialmente, secondo le direttive degli Organi Centrali, dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle disposizioni legislative vigenti.
7. Qualora il Comitato Provinciale cessi la propria attività, le eventuali strutture periferiche da esso dipendenti possono essere aggregate ad un Comitato Provinciale limitrofo.

Capo II

DEL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 33

1. Il Presidente Provinciale

- ha la legale rappresentanza del Sodalizio in ambito provinciale, limitatamente alla gestione delle specifiche attività di sua esclusiva competenza, definite da apposito regolamento emanato dal Comitato Centrale;
- esegue le deliberazioni dell'Organo provinciale che presiede e degli Organi centrali e regionali dell'Associazione;
- vigila sul buon andamento degli uffici e dei servizi;
- in caso di urgenza, assume i poteri di competenza del Comitato Provinciale salvo ratifica dello stesso.

2. La legale rappresentanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2384, comma 2, del codice civile, è limitata allo svolgimento, sul territorio provinciale, di attività di natura generale, secondaria e strumentale, come da regolamento emanato.
3. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma, il Comitato Provinciale deve dotarsi di un proprio Codice Fiscale, distinto da quello nazionale e regionale, da non utilizzare per l'accesso ai fondi previsti dall'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente Provinciale, le sue funzioni sono espletate dal Vice Presidente Provinciale.

CAPO III DEL SEGRETARIO - ECONOMO

Art. 34

1. Sono di competenza del Segretario Economo del Comitato Provinciale:
 - i servizi di segreteria, di cassa e di economato;
 - la regolare tenuta dei libri contabili contabilità e della relativa documentazione;
 - cura l'aggiornamento dello schedario e l'elenco nominativo dei soci, nel rispetto della normativa sulla privacy;
 - redige i verbali delle deliberazioni del Comitato Provinciale;
 - cura la tenuta di i registri ed elenchi prescritti dal Regolamento.

CAPO IV ORGANO DI CONTROLLO PROVINCIALE

Art. 35

1. Per le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti del Comitato Provinciale è nominato un apposito Organo, in conformità alla vigente normativa, secondo le previsioni del Regolamento generale di amministrazione.
2. L'Organo sovrintende alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, formulandone parere di regolarità.

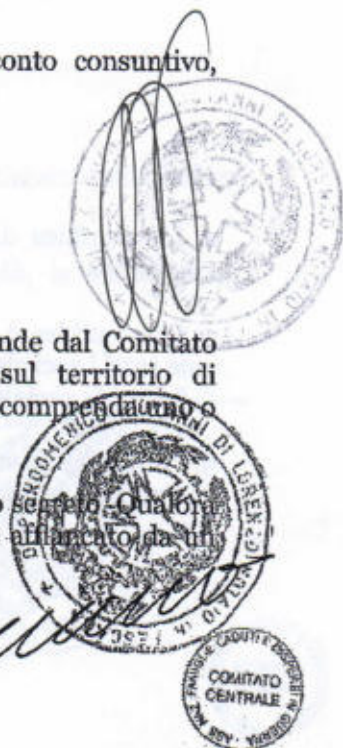
CAPO V DELLE SEZIONI

Art. 36

1. La Sezione è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione e dipende dal Comitato Provinciale di riferimento, del quale realizza le attività istituzionali sul territorio di competenza. Essa può essere istituita in ogni circoscrizione territoriale, che ricomprende uno o più comuni, con un numero di soci non inferiore a sette.
2. La Sezione è retta da un Presidente eletto dall'Assemblea dei soci, a scrutinio segreto. Qualora il numero degli iscritti sia superiore a venticinque, il Presidente può essere affiancato da un Comitato di Sezione composto da tre a cinque membri.

X^o Giovanni Giuseppe

[Firma]



3. La Sezione ha una propria autonomia organizzativa, assoggettata alla vigilanza dell'Organo Provinciale di Controllo e del Comitato Provinciale, del cui bilancio è parte integrante.
4. Nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore a sette, può essere istituito un Fiduciariato dipendente direttamente dal Comitato Provinciale. Esso è retto da un Fiduciario.
5. Qualora si rendesse necessario, per ragioni oggettive particolari, la Sezione può essere retta da un Commissario, nominato dal Comitato Provinciale.
6. Sono demandati all'apposito regolamento approvato dal Comitato Centrale: le modalità di costituzione, elezione, funzionamento e commissariamento della Sezione e del Fiduciariato.

Art. 37

1. Qualora, in un determinato territorio, venga a mancare il Comitato Provinciale e si renda impossibile l'aggregazione di una Sezione, ancorché funzionante, ad altro Comitato Provinciale limitrofo, la Sezione stessa ha facoltà di continuare l'attività associativa.
2. In tale circostanza la Sezione viene sottoposta al controllo del Comitato Regionale di riferimento o, in assenza di questo, del Comitato Centrale.
3. La Sezione ha una propria autonomia organizzativa, assoggettata alla vigilanza dell'Organo Regionale di Controllo o, in assenza di questo, del Collegio Centrale dei Sindaci.

Art. 38

1. All'estero, possono essere costituite Sezioni nell'ambito di una circoscrizione territoriale fissata dal Comitato Centrale, operano in conformità allo Statuto, ai regolamenti associativi, compatibilmente con la legislazione vigente nel territorio di competenza.
2. Le Sezioni all'estero sono sottoposte al controllo del Comitato Centrale ed alla vigilanza del Collegio Centrale dei Sindaci. Esse hanno autonomia gestionale.

CAPO VI **DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 39

1. L'Assemblea di Sezione rappresenta il momento nel quale ciascun socio partecipa alla vita associativa.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente di Sezione almeno una volta l'anno. Hanno diritto di voto tutti i soci che risultano regolarmente iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale.
3. I termini e le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea di Sezione sono disciplinati da apposito regolamento emanato dal Comitato Centrale.

TITOLO IV

DELLE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

1. L'approvazione del presente Statuto da parte dei competenti Organi statali, inclusa la trascrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, comporta la contestuale abrogazione, in tutte le sue parti originarie e nelle successive modificazioni, del previgente Statuto associativo approvato con Decreto del Ministro della Difesa in data 25 marzo 1992.
2. Il Comitato Centrale è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie per adeguare al presente Statuto il preesistente assetto organizzativo dell'Associazione e le altre norme necessarie per l'attuazione dello stesso.
3. Le modifiche relative alla riduzione del numero dei componenti il Comitato Centrale, introdotte con il presente Statuto, entrano in vigore dal primo rinnovo delle cariche sociali successivo a quello effettuato dal XXI Congresso Nazionale tenuto nel 2018.
4. I Comitati Provinciali, rinnovati in epoca anteriore alla entrata in vigore del presente Statuto, continuano ad operare, secondo la pregressa normativa, fino alla scadenza del relativo mandato.
5. Fino all'emanazione del regolamento per la riorganizzazione e la disciplina delle strutture e Organi periferici previsti dal presente Statuto, gli stessi continuano ad operare secondo le previgenti disposizioni.

Art. 41

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale convocato in seduta straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto in favore della Fondazione di cui all'art. 14, se costituita.

Art. 42

È e resta abrogato il previgente Statuto associativo approvato con Decreto del Ministro della Difesa in data 25 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, se applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi vigenti.

Stefano Antonio Giuseppe



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
NEL MIO STUDIO, 25 gennaio 2022

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem and text in Italian, including "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DELL'INTERNO".

STUDIO